

OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA AL PDL 266
"REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI
DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA"

Milano, 5 novembre 2015
Prot. n. 3591/15

ANCI Lombardia pur condividendo le finalità e gli obiettivi di difesa del suolo, di una gestione ottimale del sistema idrico fluviale e del riassetto idraulico e idrogeologico del territorio Lombardo contenuti nella proposta di Legge Regionale 266/15 "REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA" osserva quanto segue.

Prioritariamente riteniamo che il tema della difesa del suolo e dell'ambiente non possono essere adeguatamente affrontati con singoli provvedimenti che di volta in volta propongono attività e soluzioni solo per specifici settori, creando spesso sovrapposizioni e equivoci interpretativi con la normativa regionale e nazionale esistente. ANCI Lombardia ritiene che questi temi debbano essere contenuti e dirimati in un unico provvedimento, una sorta di testo unico che consenta di fare chiarezza normativa e dare efficacia all'azione amministrativa.

I Comuni quale Istituzione più prossima al Cittadino nel corso degli ultimi anni sono stati costantemente depauperati sia delle risorse economiche finanziarie sia delle risorse umane necessarie per mantenere almeno dei livelli minimi di controllo e di prevenzione, a tutto tondo, del territorio. Prova di ciò sono i continui interventi di emergenze per il verificarsi di calamità naturali che stanno crescendo in modo esponenziale anche a causa dei cambiamenti climatici che accentuano gli effetti delle mancate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio. Non solo, la legislazione nazionale e Regionale, nel corso del tempo, invece di semplificare le norme di settore e agevolarne la loro applicazione hanno resa complessa e burocratizzata l'azione amministrativa, ostacolato l'applicazione univoca puntuale e soprattutto hanno contribuito a incrementare i contenziosi tra i Cittadini, le Imprese e la pubblica Amministrazione.

Anche il provvedimento in questione pur ribadendo principi e finalità condivisibili di difesa e tutela del territorio sarà vanificato nella sua piena attuazione se non si doteranno le Amministrazioni Locali di strumenti adeguati, di personale e di risorse sufficienti a garantire l'esecuzione ottimale delle attività amministrative previste.

Infatti, a fronte di nuove proposte di approccio e intervento verso l'obiettivo di contenimento dei picchi di flusso idraulico, nel titolo IV nell'articolo relativo alle norme finanziarie riteniamo non vi siano sufficienti risorse a sostegno dei Comuni che invece riteniamo indispensabili per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Legge in discussione. Non vi è inoltre traccia di risorse specificatamente destinate alla formazione e per il sostegno all'acquisto di hardware informatico che appaiono indispensabili per affrontare con efficacia l'applicazione delle imposizioni legislative.

L'obiettivo dell'invarianza idraulica è uno dei caposaldi del provvedimento in itinere. Si condividono le finalità ma riteniamo che l'innovativo principio dovrà essere attentamente valutato nell'estensione del regolamento applicativo previsto dal progetto di Legge Regionale per il quale riteniamo indispensabile la partecipazione della rappresentanza dei Comuni al tavolo tecnico che si occuperà della sua predisposizione. Infatti le importanti ricadute sui Comuni, sul territorio, sui Cittadini e sugli operatori dovranno essere valutate attentamente specie nella parte che affronterà l'eventuale introduzione dell'obbligo scadenza sui manufatti e sulle opere esistenti, ovvero nel momento che subiranno delle modifiche o nuovi impatti. **Pertanto riteniamo assolutamente necessario inserire all'art. 7 comma 4 "Entro**

*centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge "revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua" la Giunta Regionale, **SENTITO ANCI**, approva un apposito regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica...."*

Il progetto di Legge mentre definisce con puntualità le incombenze affidate ai Comuni, non chiarisce quali ruoli dovranno essere assegnati alle nascenti istituzioni di area vasta ed alle aree omogenee limitando alle sole Comunità Montane e Consorzi di bonifica interventi sovracomunali. Inoltre non si prende adeguatamente atto del nuovo assetto del territorio ora definito Città Metropolitana. Appare pertanto necessario che su questa area fortemente antropizzata siano previsti interventi di rilevazione, studio e rigenerazione, in linea con gli obiettivi della proposta di Legge.

Allo stesso tempo riteniamo che il nuovo provvedimento debba anche contenere tra le azioni di prevenzione urgenti e facilmente attuabili dei micro interventi locali che, sommati, possono contribuire ad evitare le esondazioni del reticolo idrico primario. E' infatti noto che sul territorio Lombardo sono disponibili numerose zone in cui si possono realizzare, con relativa facilità di regolazione e con risorse finanziarie contenute, limitati invasi temporanei di acque che, senza alterare sostanzialmente l'aspetto e l'assetto del territorio, possono essere efficacemente utilizzati per conseguire una laminazione diffusa delle onde di piena dei corsi d'acqua. E' comunque sottinteso che visto le condizioni economiche in cui versano dei Comuni tali attività dovranno essere progettate e realizzate quantomeno in concorso con i Parchi, le Comunità Montane e gli Enti di area vasta.

ANCI Lombardia anche su segnalazione delle associazioni volontarie di protezione civile, osserva in particolare che quanto inserito all'art. 22 c. 1 rispetto alle approvazioni dei programmi di manutenzione proposti dalle associazioni di volontariato sia opportuno specificare eventuali differenze tra gli interventi sul reticolo idrico minore con quelli previsti sul reticolo maggiore. Considerato che comunque si tratta di interventi di volontariato si auspica che Regione nei provvedimenti attuativi predisponga un protocollo unico regionale che semplifichi le procedure rispetto alle modalità operative, alle competenze e alle responsabilità. Rispetto al c. 4 sempre dell'art. 22 sarà necessario indicare nei bandi il dettaglio dei progetti e delle attività che potranno fruire di finanziamenti regionali.

Per quanto riguarda il recepimento del regolamento da parte dei comuni, previsto entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BURL, segnaliamo la difficoltà temporale ed economica per attuare la variante al documento di piano e al piano dei servizi comunale. Il procedimento più semplice pare essere la modifica in tempi brevi al regolamento edilizio, lasciando l'adeguamento formale dello strumento urbanistico al primo momento utile di revisione deciso dal comune. Questo anche perché l'incarico per una variante al PGT a professionisti esterni per molti comuni è impercorribile in quanto bloccata dalle vigenti restrizioni economiche derivanti dal patto di stabilità.

Appare infine opportuno inserire nel provvedimento l'incentivazione alla collaborazione tra amministrazioni comunali (unioni, unioni di scopo, convenzioni, ecc.) al fine di adeguare gli strumenti pianificatori comunali alla presente Legge Regionale.